

Codice A1702A

D.D. 29 luglio 2016, n. 629

Azienda faunistico-venatoria "La Bianca" (CN). Rettifica indicazione superficie aziendale.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 357 del 10.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata fino al 31.01.2005, a favore del Signor VAUDAGNA Osvaldo, l'azienda faunistico-venatoria "La Bianca" di complessivi ettari 2805, ubicati nel Comune di Marmora e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo;

vista la determinazione dirigenziale n. 306 del 15.11.2004, con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2010;

vista la determinazione dirigenziale n. 1308 del 11.12.2009 con la quale, contestualmente al rinnovo della concessione fino al 31.01.2018, veniva ridefinita la superficie dell'azienda in ettari 3206,16 recependo quanto indicato nell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 48 del 10.03.2006 che individuava, per ciascun Ambito territoriale di caccia e Comprensorio alpino, la superficie agro-silvo-pastorale occupata dalle aziende;

vista la determinazione dirigenziale n. 75 del 03.02.2012, con la quale è stato autorizzato un ampliamento di 116,4 ettari della superficie dell'AFV "La Bianca", così da risultare un incremento della superficie da ettari 2805 a ettari 2921,4;

visto la determinazione dirigenziale n. 788 del 18.09.2014 nella quale, nel prendere atto della sostituzione del concessionario a favore del Signor Sergio OCCELLO, nel dispositivo è stata indicata una superficie aziendale di ettari 2805 e non 2921,4, mentre nelle premesse, richiamando la citata determinazione dirigenziale n. 1308 del 11.12.2009, è stata invece indicata una superficie di ettari 3206,16;

vista l'istanza in data 09.06.2016, prot. n. 26242/A1702A del 17.06.2016, con la quale il concessionario Signor Sergio OCCELLO, sulla base di quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 1308 del 11.12.2009, ha richiesto una rettifica della superficie aziendale da ettari 2805 ad ettari 3206,16;

considerato che, in realtà, la corretta superficie aziendale in concessione, in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 75 del 03.02.2012 di ampliamento territoriale, è pari a 2921,4 ettari e non ad 3206,16 ettari e che quindi, sotto tale profilo, nessun valore può assumere la precedente determina n. 1308 del 11.12.2009 in quanto facente riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale occupata dall'azienda così come indicata nella determinazione dirigenziale n. 48 del 10.03.2006 e non, invece, alla superficie in concessione;

vista la nota prot. n. 31336/A1702A del 13.07.2016 inviata al concessionario dell'azienda faunistico-venatoria, con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura nell'evidenziare l'intenzione dell'amministrazione di assumere, sulla base della determinazione dirigenziale n. 75 del 03.02.2012, un provvedimento di rettifica della superficie di concessione aziendale da ettari 2805 ad ettari 2921,4 ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rettifica della superficie formulata dal concessionario nella citata

nota del 9.6.2016 dando termine di 10 giorni allo stesso concessionario per presentare per iscritto osservazioni;

vista la nota prot. 33509/A1702A del 27.07.2016 con la quale il concessionario ha precisato come con la propria istanza del 9.2.2016 non aveva richiesto la rettifica della superficie aziendale ma, semplicemente, alla luce delle incongruenze risultanti nei diversi provvedimenti regionali, una verifica della correttezza della superficie indicata nella determinazione dirigenziale n. 788 del 18.09.2014 così da poter conoscere, una volta per tutte, la corretta superficie aziendale oggetto di concessione;

ritenuto pertanto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche per stabilire, viste le contraddizioni riscontrate tra i diversi provvedimenti regionali, la corretta superficie aziendale dell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca", di indicare, per i motivi di cui in premessa, quale corretta superficie di concessione, quella pari ad 2921,4 così come individuata nella determinazione n. 75 del 03.02.2012;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di rettificare, a seguito delle verifiche effettuate circa la correttezza della superficie aziendale dell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca" ubicata nel Comune di Marmora e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, l'indicazione della superficie di concessione in ettari 2921,4, conformemente a quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 75 del 03.02.2012 di ampliamento territoriale.

La presente determinazione dirigenziale verrà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -